LEGIS ACTIONES

LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM IN REM → REI VINDICATIO
→ VINDICATIO SERVITUTIS
→ VINDICATIO USUS FRUCTUS
→ VINDICATIO IN LIBERTATEM
→ PETITIO EREDITATIS

esercitata dal PATER FAMILIAS per far valere i suoi poteri sui sottoposti, dall'erede sui beni ereditari, dal dominus sulle cose in sua proprietà, dal titolare di altri diritti reali (es. servitù, usufrutto) su beni che ne fossero oggetto, nelle cause liberali, da chi rivendicasse la libertà di una persona contro il presunto dominus.

LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM → FURTUS MANIFESTUS, ladro colto in flagrante
→ convenuto non paga la pena → viene sottoposto a MANUS INIECTIO (l'attore lo porta a casa sua, lo porta al mercato X 3 volte per vedere se qualcuno lo riscatta, altrimenti lo porta oltre il Tevere e lo vende come schiavo

era la tipica azione esecutiva intentata contro il IUDICATUS, cioè chi fosse già stato condannato al pagamento di una somma di denaro in un precedente giudizio, contro il CONFESSUS, cioè chi avesse confessato IN IURE, davanti al magistrato, un debito di denaro, e contro taluni debitori "speciali", espressamente previsti dalla legge. Il soggetto a MANUS INIECTIO veniva sottratto al procedimento esecutivo se, IN IURE, davanti al magistrato, un terzo (VINDEX) dopo la dichiarazione solenne del creditore, si opponeva all'esercizio della MANUS INIECTIO dichiarandola ingiustificata: tale opposizione costringeva, infatti, il creditore ad agire nei confronti del VINDEX per affermare e dimostrare la legittimità del procedimento contro il VINDEX. La LEGIS ACTIO in questo caso utilizzata dal creditore contro il VINDEX fu probabilmente la

LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM IN PERSONAM → SI FANNO VALERE I DIRITTI DI CREDITO.
L'OPORTERE PUÒ DERIVARE DA CONTRATTO O DA DELITTO (FURTO O INIURIA)

fu utilizzata per le pretese al risarcimento del danno fatto valere dalla vittima di determinati delitti e, infine, per tutte le pretese al soddisfacimento di un diritto di credito che non dovessero essere fatte valere con una diversa LEGIS ACTIO

LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM → PER I CREDITI DA SPONSIO
→ ACTIO FAMILIAE HERCISCUNDAE
→ ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO
→ ACTIO FINIUM REGUNDORUM

le XII tavole la introdussero per la divisione di eredità e cose comuni e per i vincoli derivanti da SPONSIO

LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM → CREDITI DI SOMMA CERTA DI DENARO E DI COSA DETERMINATA.
in questa LEGIS ACTIO, a differenza delle altre LEGIS ACTIONES, si poteva non indicare la causa dell'OPORTERE. Fu introdotta dalla LEX SILIA e dalla LEX CALPURNIA nel III sec. a.C.

LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM
attribuiva ai titolari di una potestà avente carattere sacrale o pubblico (es. il diritto del pubblicano alla percezione delle imposte) un potere di pignoramento dei beni del debitore. Il creditore ha la possibilità senza bisogno di qualcuno la autorizzi di andare a prendere dei beni del debitore come garanzia di restituzione del debito. Se poi il debito sarà ripagato gli ridarà i beni se no li venderà.

EDITTO DEL PRETORE
- FORMULE ~~BONAE~~ CHE DERIVANO DALLE LEGIS ACTIONES. POSSONO ESSERE IN REM O IN PERSONAM.
  AZIONI CHE DERIVANO DALLA LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM IN REM → PETITIO HEREDITATIS · REIVINDICATIO · VINDICATIO USUS FRUCTUS · VINDICATIO LIBERTATIS · VINDICATIO SERVITUTIS
  CONDICIO CERTAE PECUNIAE, QUANDO SORGEVA DA MUTUO E NON DA STIPULATIO, ASSUMEVA IL NOME DI ACTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE.
- IUDICIA BONAE FIDEI (VENDITA, LOCAZIONE, SOCIETÀ, MANDATO, DEPOSITO, COMODATO, FIDUCIA, CONTRATTI INNOMINATI, NEGOTIORUM GESTIO, GESTIONE DELLA TUTELA) → BASATI SULLA BUONAFEDE.

AZIONI PRETORIE
- AZIONI IN FACTUM → ACTIO DEPOSITI IN FACTUM
- AZIONI FITTIZIE → ACTIO PUBLICIANA
- AZIONI CON TRASPOSIZIONE DI SOGGETTI → AZIONI ADDIETTIZIE, ADICTICIAE QUALITATIS FORMULA INSTITORIA (ACTIO DE PECULIO e DE IN REM VERSUM)
- DENEGATIO ACTIONIS; EXCEPTIO → EXCEPTIO PACTI, PACTUM DE NON PETENDO
- CAUTIONES O STIPULATIONES PRAETORIAE → CAUTIO DAMNI INFECTI, OPERIS NOVI NUNCIATIO.
- RESTITUTIO IN INTEGRUM
- INTERDICTA → RESTITUTORI, ESIBITORI, PROIBITORI, INTERDICTA POSSESSIONIS RECUPERANDAE POSSESSIONIS

MANCIPATIO serve a dare una cosa ad un altro in cambio di un pagamento. MANCIPIO DANS, MANCIPIO ACCIPIENS. 5 testimoni. Tra i due (quelli che trasferiscono la proprietà di qualcosa) c'è il LIBRIPENS. La libra è una bilancia a due piatti. Il libripens tiene in mano la bilancia. Colui che deve vendere deve pronunciare delle parole precise, lo stesso fanno chi riceve. Lui, chi riceve prende un pezzo di rame, RAUDUSCOLUM, e lo mette sulla bilancia. L'effetto di questo rito è il trasferimento della proprietà EX IURE QUIRITIUM da una persona all'altra.

COEMPTIO → matrimonio, basato sulla MANCIPATIO. Il PATER FAMILIAS della sposa è il MANCIPIO DANS, il PATER FAMILIAS che deve sposare la donna, o il pater familias padre dello sposo è il MANCIPIO ACCIPIENS.

TESTAMENTO → basato sulla MANCIPATIO. Il MANCIPIO DANS è quello che vuole fare il testamento. Colui che riceve il testamento è il MANCIPIO ACCIPIENS, il FAMILIAE EMPTOR. Il MANCIPIO DANS trasferisce fittiziamente i beni al FAMILIAE EMPTOR. Nello stesso tempo però il MANCIPIO DANS pronuncia la NONCUPATIO, cioè in che modo vuole che i beni vengano trasferiti alla sua morte dal FAMILIAE EMPTOR. Fatti per AES ET LIBRAS

NEXUM → prestito. Colui che prende del denaro a prestito riceve del denaro dietro la sua personale sottoposizione al potere del creditore. È come se si mancipasse al creditore. Diventa NEXUS e OBLIGATUS. Colui che riceve del denaro già dal momento del prestito si sottopone al potere del creditore attraverso un atto per AES ET LIBRAM. L'OBLIGATUS quando ripaga il debito viene SOLUTUS, risulta liberato.

ACTIO AUCTORITATIS → garanzia per l'evizione. Tizio compra un bene da Caio. Sempronio agisce in giudizio con un'azione

di rivendica contro Tizio affermando di essere lui il DOMINUS EX IURE QUIRITIUM della cosa che Tizio ha comprato da Caio. Caio soccombe nel giudizio di rivendica, viene evitto. Ha la garanzia per l'evizione → può chiamare Caio in giudizio a difenderlo contro l'azione di rivendica.

LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM IN REM UTILIZZATA PER TRASFERIRE LA PROPRIETÀ → l'attore, che è quello a cui deve essere trasferita la proprietà agisce in giudizio con l'ACTIO e chiama il convenuto (quello che deve trasferire la proprietà). Il convenuto fa l'IN IURE CESSIO, il pretore pone la bacchetta sulla testa dell'attore e dice che la proprietà è sua (dell'attore)

SERVITÙ PREDIALE Il fondo di Caio è servente rispetto a Tizio. Tizio ha un diritto sul fondo di Caio. SERVITUS MANCIPI si costituiscono tramite MANCIPATIO e sono la servitù di passaggio e di acquedotto. Di passaggio ITER il proprietario del fondo servente deve permettere al proprietario del fondo dominante di passare a piedi. ACTUS passare con animali. VIA con carri e carri AQUEDUCTUS. La servitù è perpetua, quando si vende il fondo la servitù è annessa al fondo. Estinzione: cambia la conformazione dei luoghi. Si estingue se uno non usa il fondo per 2 anni. Si costituisce e si estingue, non si trasferisce.

ADOPTIO 3 MANCIPATIONES. Dopo 3 MANCIPATIO e MANOMISSIO il figlio diventa SUI IURIS. Se dopo 3 MANCIPATIO il figlio non viene manomesso il figlio rimane IN MANCIPIO sotto l'aquirente. Dal l'aquirente da IN MANCIPIO il figlio al PATER (dopo 3 MANCIPATIO il pater non ha più la patria potestas). Poi, l'adottante agisce in giudizio con una LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM IN REM fittizia cioè l'IN IURE CESSIO. L'adottante dice di essere il pater familias

del figlio. Chiama in giudizio colui presso cui il figlio è IN MANCIPIO che può essere il padre o l'acquirente. Questa persona invece di dire no il padre sono io fa un passo indietro, fa l'IN IURE CESSIO. Quindi dice che non è il pater familias. Il pretore allora pone la sua bacchetta sul capo dell'adottante e conferma il suo essere PATER FAMILIAS.

ADROGATIO

TUTELA → INFANTES, INFANTES MAIORES

SPONSIO → per i cittadini romani

INIURIA → MEMBRUM RUCTUM, OS FRACTUM, INIURIA nelle prime TRADITIO

RES MANCIPI suolo italico, schiavi, animali da soma, servitù di acquedotto e di passaggio. Per vendere una RES MANCIPI ci vuole MANCIPATIO. Basta

RES NEC MANCIPI per la vendita ed il trasferimento del bene ci vuole la TRADITIO

EMPTIO VENDITIO

STIPULATIO → accessibile ai peregrini.

STIPULATIO DOLI

LEX RODIA DE IACTU

FOENUS NAUTICUM

LOCATIO CONDUTIO, LOCATIO REI, LOCATIO OPERIS, LOCATIO OPERARUM

PATER FAMILIAS, MANUS, PATRIA POTESTAS, ALIENIS IURIS, SUI IURIS

CAPACITÀ GIURIDICA, capacità di essere titolare di diritti e di obblighi, bisogna essere SUI IURIS e LIBERI. Marchio con capacità giuridica

PATER FAMILIAS

CAPACITÀ DI AGIRE

persone alienis iuris con capacità di agire: potevano compiere atti giuridici, ma titolare di questi effetti era il PATER

SUCCESSIONE → SUI, AGNATUS PROXIMUS, GENTILES, STATO, SUUS ET NECESSARIUS

TESTAMENTI FACTIO ATTIVA O PASSIVA

FEDECOMMESSI

LEGATI Ø: 4 TIPI → PER VINDICATIONEM, PER DAMNATIONEM, LEGATO SINENDI MODO, LEGATO PER PRAECEPTIONEM.

MANDATO → ACTIO MANDATI, ACTIO MANDATI CONTRARIA

367 PRETORE URBANO, 242 PRETORE PEREGRINO.

DIRITTO PRIVATO → NATURALE
→ DELLE GENTI
→ CIVILE

PERSONE RES ACTIONES

LIBERI
SCHIAVI
SI NASCE
SI DIVENTA
INGENUI
LIBERTI → MANOMISSIONE
EREDE UNICO E NECESSARIO

SUI IURIS
ALIENI IURIS
IN POTESTÀ DEI GENITORI
IN POTESTÀ DEI PADRONI → SCHIAVI

- IUS POSTLIMINII
- EMANCIPAZIONE
- TUTELA, AGNATI, AUCTORITAS, PUBERTÀ, CURATORE, SATISDATIO, CRIMEN SUSPECTI TUTORIS
- CAPITIS DEMINUTIO

MASSIMA (SI PERDE INSIEME CITTADINANZA E LIBERTÀ)
MEDIA (SI PERDE LA CITTADINANZA MA SI MANTIENE LA LIBERTÀ)
MINIMA (SI MANTENGONO CITTADINANZA E LIBERTÀ, MA MUTA LO STATUS FAMILIAE DELLA PERSONA)

RES

RES COMMUNES OMNIUM
RES PUBLICAE
RES UNIVERSITATIS
RES NULLIUS
COSE PRIVATE, CHE APPARTENGONO AI SINGOLI

IL TESORO
ACQUISTO DEI FRUTI
CONFUSIONE COMMISTIONE
TRADITIO
OCCUPAZIONE
SCRIPTURA PICTURA
INCREMENTI FLUVIALI
INAEDIFICATIO
SPECIFICAZIONE
IMPIANTATIO SATIO

SERVITÙ
IURA PRAEDIORUM RUSTICORUM
IURA PRAEDIORUM URBANORUM

- USUFRUTTO E QUASI USUFRUTTO
- USUCAPIONE → BUONA FEDE, IUSTA CAUSA POSSESSIONIS
- [illegible] PER IL TRAMITE DI QUALI PERSONE SI PUÒ A NOSTRO FAVORE PERFEZIONARE UN ACQUISTO

- TESTAMENTO
  - CALATIS COMITIS
  - PROCINCTUS
  - PER AES ET LIBRAM
  - PRETORE

+ COSTITUZIONI
- 7 TESTIMONI,
- SOTTOSCRIZIONE,
- SIGILLI

NOME DELL'EREDE SCRITTO DAL TESTATORE O DAI TESTIMONI

A CHI NON È CONCESSO FARE TESTAMENTO
DELLA DISEREDAZIONE DEI FIGLI

EREDITÀ AGLI SCHIAVI

SOSTITUZIONE
- SOSTITUZIONE PUPILLARE

EREDI
- NECESSARII
- SUI ET NECESSARII
- EXTRANEI

LEGATO

EREDITÀ FIDECOMMISSARIE

EREDITÀ
- AB INTESTATO
  - SUI HEREDES
  - AGNATI (FEMMINE)
  - COGNATI

BONORUM POSSESSIO

OBBLIGAZIONE
- EX CONTRACTU
  - RE
  - VERBIS
  - LITTERIS
  - CONSENSU
- QUASI EX CONTRACTU
- EX DELICTO
- QUASI EX DELICTO

→ MUTUO → GENUS NUMQUAM PERIT
→ COMODATO → MASSIMA DILIGENZA, PER VI MAIOR NON È RESPONSABILE, A MENO CHE L'EVENTO NON DERIVA DA SUA COLPA, RISPONDE PER CUSTODIA
→ DEPOSITO: RESPONSABILE PER DOLO, NON PER COLPA, NO PER CUSTODIA
→ PEGNO → MASSIMA DILIGENZA

→ STIPULATIO → CONSENSO, TERMINE CONDIZIONE, POENA PECUNIARIA, PLURALITÀ DI STIPULANTI, STIPULAZIONE INVALIDA.

COMPRAVENDITA
- PREZZO,
- PERMUTA È VENDITA,
- PERICULUM

→ MANDATO
SIA PER DOLO CHE PER COLPA

→ SOCIETÀ
IL SOCIO È TENUTO NEI CONFRONTI DELL'ALTRO SOCIO A TITOLO DI DOLO ED ANCHE A TITOLO DI COLPA. BASTA CHE IL SOCIO ADOPERI NELLE COSE COMUNI UN GRADO DI DILIGENZA PARI A QUELLO CHE ADOPERA NELLE SUE.

→ LOCAZIONE CONDUZIONE
- PREZZO,

IL CONDUTTORE DEVE USARE VERSO LA COSA LOCATA LA DILIGENZA DI UN PATER FAMILIAS DILIGENTISSIMO. SE PER UN CASO FORTUITO HA CMQ PERSO LA COSA, NON NE È RESPONSABILE

CONDUTTORE NON PER CUSTODIA

OBBLIGAZIONI QUASI EX CONTRACTU

- GESTIONE DEGLI AFFARI DI UN'ASSENTE NELLA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO → ESATTISSIMA DILIGENZA
- TUTELA
- COSA COMUNE A PIÙ PERSONE → ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO, IUDICIUM FAMILIAE HERCISCUNDAE.
- CHI HA PAGATO PER ERRORE

• MODI DI ESTINZIONE DI UN' OBBLIGAZIONE

OBBLIGAZIONI EX DELICTO

- FURTO
  - FURTO MANIFESTO → LA PENA È DEL QUADRUPLO
  - FURTO NON MANIFESTO → LA PENA È DEL DOPPIO
- RAPINA
- DANNEGGIAMENTO
- INGIURIA

LOCATIO CONDUTIO → CUSTODIA, PUÒ AGIRE PER FURTO SE SOLVIBILE
COMODATO → CUSTODIA
DEPOSITO → PER DOLO

LEGGE AQUILIA → Nel primo capo si dispone che chi abbia uccisa con ingiuria uno schiavo altrui o un quadrupede altrui rientrante tra il bestiame, sia condannato a dare al dominus una somma pari al maggior valore che quella cosa ha raggiunto in quell'anno. Nel terzo capo si dispone per ogni altro danno (ferimento di uno schiavo, di un animale pascolante tra il bestiame, danno a qualunque animale ed a cose inanimate). Il danneggiante è tenuto a restituire il valore che la cosa danneggiata ha avuto negli ultimi 30 giorni. Oggi si ricorre a questa legge solo se il danno è stato fatto essenzialmente con [illegible]